SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1995 (*)

Etichettatura dei generi alimentari nella vendita al dettaglio

(*) *Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che i frutti della terra e del mare hanno una gamma di sapori che variano dall'ottimo al pessimo a seconda innanzi tutto del luogo in cui sono stati prodotti o pescati, è indispensabile che l'Italia — attuando finalmente la normativa europea — fornisca ai consumatori uno strumento per poterli distinguere e quindi scegliere secondo i propri desideri e le proprie esigenze.

Oggi infatti l'ignaro consumatore, vedendo mescolati sui banchi di vendita i prodotti fondamentali, non viene a distinguerli se non a posteriori e senza potersi spiegare le diversità di gusto: senza contare, in tanta confusione, la progressiva e grave perdita, di una serie di sapori fondamentali, perchè non bisogna dimenticare che l'alimentazione è connessa a tutte le attività umane, e le culture si formano forse per la maggior parte proprio nell'ambito della sfera conviviale.

In Italia, ad esempio, stanno gradualmente scomparendo dalle abitudini alimentari una serie di prodotti di altissima qualità che nessuna forma di agricoltura o di allevamento, per quanto accorta o sapiente, potrebbe mai ricreare in condizioni ambientali diverse: prodotti man mano soppiantati da altri magari più convenienti produrre altrove, ma che non raggiungono gli obiettivi di una alimentazione di qualità, e che hanno generato un inaccettabile appiattimento dei gusti specie nelle nuove generazioni, totalmente indifese perchè prive di una memoria storica che consenta in qualche modo dei paragoni.

Tale situazione per di più, specie in alcuni settori, come nel campo del pesce fresco (ma è vero in generale), ha pesantemente danneggiato il commercio e la produzione italiana.

Si è verificato infatti che i consumatori, a furia di comprare, in ipotesi, branzini, orate e muggini a volte ottimi, a volte discreti ed a volte pessimi pagandoli a prezzi simili, hanno finito per distogliersi dal consumo di quell'alimento.

Tant'è che, nella fattispecie, il consumo del pesce fresco — che potrebbe essere allevato in grandi quantità in allevamenti in mari (zone di mare recintate con reti) dotati di acque favorevoli all'allevamento di qualità — ha raggiunto ormai, a causa della diffidenza dei consumatori, livelli bassissimi.

Una situazione che inoltre ostacola i produttori che volessero cimentarsi nelle produzioni in qualità, perchè andrebbero in costi che il mercato, non essendo in grado di distinguere, non restituirebbe.

Gravi anomalie alle quali occorre porre rimedio mediante una legge che consente la qualificazione analitica dei prodotti al dettaglio mediante etichette o cartelli o etichette esplicative.

Una legge che in Italia avrebbe un impatto maggiore che in altri Paesi perchè non è un mistero che i prodotti agricoli ed ittici italiani — oggi annientati dalla logica delle produzioni da destinare all'ammasso — hanno dei livelli qualitativi senza uguali nel mondo.

Un livello qualitativo che abbiamo non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di garantire anche alle genti degli altri Paesi.

Un discorso che comunque, con l'etichettatura, sarebbe affidata alla libera valutazione dei consumatori finalmente divenuti capaci di esercitare la critica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I prodotti ortofrutticoli, la carne, il pesce, i molluschi, i crostacei, gli echinodermia e comunque tutti i prodotti alimentari agricoli ed ittici non preconfezionati o preconfezionati, freschi, secchi, congelati o in qualunque modo conservati esposti in vendita al dettaglio, devono recare, sui prodotti stessi, sui contenitori e sulle superfici ove siano raccolti, un'etichetta dalla quale risulti il nome comune in italiano del prodotto ed il luogo di produzione o di pesca.

Art. 2.

1. Le etichettature del pesce, dei crostacei, dei molluschi e degli echimodermi di coltura devono recare, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 1, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore, il luogo in cui è sito l'impianto e la dicitura «prodotto di coltura».

Art. 3.

1. I contenitori di prodotti misti o le superfici sulle quali sono esposti devono essere muniti di etichetta o di cartelli di cui ai commi 1 e 2 in relazioni ai prodotti prevalenti.

2. Le annotazioni riportate dalle etichette o dai cartelli di cui all'articolo 1 devono essere immediatamente visibili, comprensibili e prive di elementi atti ad ostacolare la riconoscibilità dei prodotti.

3. Chiunque venda o, per i prodotti preconfezionati, detenga per vendere o confe-

zioni prodotti non dotati di etichetta o cartelle conferme alla presente legge è punito con la confisca della merce non conforme, la sanzione amministrativa da cinque a dieci volte il costo al dettaglio della merce confiscata e la sospensione dall'esercizio del commercio per un periodo da sette giorni a due mesi.